COMMISSIONE EUROPEA
DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Occupazione e legislazione sociale, dialogo sociale
Diritto del lavoro

Bruxelles, 17/10/13
EMPL/B2/TR (2013)

[redacted]
IT 80131 Napoli
Italia

E-mail: [redacted]@gmail.com

Oggetto: la Sua denuncia CHAP(2012)3428 in merito all'impiego a tempo determinato nella scuola italiana

Gentile Signora [redacted]

In risposta alla Sua denuncia relativa alla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di insegnante senza che Le venisse offerto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Le presento anzitutto le mie scuse per il ritardo nel rispondere.

La Commissione ha ricevuto centinaia di denunce di tenore analogo, il che ha purtroppo fatto slittare i nostri tempi di risposta.

Mi permetta in primo luogo di sfatare una convinzione erronea ma diffusa riguardo alla normativa UE invocata: il fatto che la legge nazionale non preveda la conversione in impiego a tempo indeterminato in caso di rinnovi abusivi di contratti a tempo determinato nel settore pubblico italiano non è di per sé incompatibile con la direttiva 1999/70/CE, anche se tale conversione è dovuta in altri settori economici dello stesso Stato membro (cioè nel settore privato). Come affermato dalla Corte di Giustizia in diverse sentenze, la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/EC[1] impegna gli Stati membri a imporre determinati tipi di limiti ai rinnovi successivi di contratti di lavoro a tempo determinato, senza specificare quali misure gli Stati membri sono tenuti a prendere qualora vengano raggiunti tali limiti. Però la disposizione citata non stabilisce un obbligo generale di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, né definisce le condizioni precise alle quali si può fare uso di questi ultimi. Essa lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia, purché vi sia un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione nel settore pubblico; si veda ad esempio la sentenza nella Causa C-53/04 (Marrosu) e in particolare i punti da 47 a 57[2].

Come da Lei indicato nella denuncia, la Commissione ha già aperto procedimenti di infrazione per quanto riguarda la reale efficacia delle misure alternative contro i rinnovi abusivi (sotto forma di risarcimenti e campagne di stabilizzazione) previste per questi casi dall'Italia.

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0070:IT:NOT
[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0053:IT:HTML

Abbiamo ricevuto informazioni contrastanti in merito al tipo di danno per il quale si possono chiedere risarcimenti in questi casi e alle norme precise per quantificare e provare tale danno. Sarebbe utile, se possibile, precisare se i tribunali nazionali hanno già trattato materie quali il risarcimento per lo stress e le sofferenze psichiche dovuti alla precarietà di contratti a tempo determinato successivi. Oppure il danno riconosciuto in tali casi è stato considerato dai tribunali nazionali solo una questione di responsabilità contrattuale?

Abbiamo altresì ricevuto informazioni contrastanti sulla capacità di tali campagne di stabilizzazione di impedire reiterazioni abusive di rapporti di lavoro a tempo determinato. I criteri per determinare se si tratta di una misura sufficientemente efficace per contrastare le reiterazioni abusive di contratti a termine determinato nel settore pubblico sono i seguenti:

- La capienza del meccanismo, ossia se viene reso disponibile un numero sufficiente di impieghi non a termine rispetto al fabbisogno non temporaneo di manodopera, e
- la sua trasparenza, che dovrebbe permettere a tutti gli interessati di conoscere i fattori e i motivi delle decisioni, garantendo quindi un certo grado di prevedibilità, così che gli insegnanti a tempo determinato possano formarsi aspettative ragionevoli su quando riceveranno un incarico non a termine.

La Commissione sta inoltre accertando se il trattamento del personale a tempo determinato sia stato pari a quello dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La Sua denuncia sostiene che non è così. Poiché Lei autorizza la Commissione a rivelare la Sua identità ne concludiamo, salvo che Lei ci comunichi il contrario entro quattro settimane dal ricevimento della presente lettera, che possiamo utilizzare la Sua denuncia come elemento formale di prova in ogni eventuale procedimento al riguardo dinanzi alla Corte di Giustizia.

Voglia però osservare che la Commissione non è competente ad intervenire nel Suo caso individuale. La Commissione europea non ha modo di intervenire in rapporto ad alcun caso individuale di reiterazioni successive di contratti di lavoro a termine. Spetta unicamente al giudice nazionale verificare la legalità della Sua situazione lavorativa attuale in considerazione dei contratti di lavoro a termine successivi ed eventualmente decidere i mezzi per porvi rimedio. Dato che Lei menziona l'avvio di una causa in tal senso, sarebbe utile se Lei informasse i servizi della Commissione di ogni pertinente sentenza o provvedimento del Tribunale tale da gettar luce sull'efficacia delle misure suindicate (risarcimenti e stabilizzazione).

Per questi motivi ci accingiamo ad archiviare la Sua denuncia. Prima che ciò avvenga Lei dispone però di quattro settimane dal ricevimento della presente lettera per inviarci ulteriori informazioni o commenti. In assenza di Sue comunicazioni entro tale termine, oppure se la Sua risposta non contiene materiale nuovo tale da indurci a modificare la valutazione del Suo caso, archivieremo la denuncia.

Se Lei intende fornire prove sui temi suddetti dell'efficacia dei risarcimenti e della stabilizzazione in quanto misure per contrastare la reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato, può comunicarci tali informazioni, per le quali non può invocare il vincolo della riservatezza, nell'ambito del summenzionato procedimento di infrazione citando nella corrispondenza il riferimento INF 2010/2124 invece del riferimento CHAP(2012)3428.

Distinti saluti,

po

Muriel Guin
Capo unità